

Milano, 23 Luglio 2019

Al Signor Ministro della Giustizia

On. Avv. Alfonso Bonafede

e, p. c. Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro

Pres. dott. Fulvio Baldi

OGGETTO: *Organizzazione e coordinamento delle risorse materiali e tecnologie, nonché assegnazione e compiti personale tecnico - **eliminiamo** dallo schema di Decreto Ministeriale l'art. 4 comma 2°, norma pericolosa e in contrasto con la normativa primaria.*

Signor Ministro,

in una fase in cui si è impegnati in una delicata riorganizzazione della gestione delle risorse nella Organizzazione Giudiziaria, registriamo ancora notizie di esitazioni, circa la ripartizione - fondata su normativa di rango primario - delle competenze tra magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dirigente amministrativo.

Siamo difatti venuti a conoscenza dello schema di Decreto Ministeriale -inviato alle OOSS con nota del 19 luglio u.s. prot 29804.U- che contiene misure concernenti la gestione del personale tecnico presso gli Uffici giudiziari.

Alcuni Dirigenti amministrativi hanno potuto partecipare, e con impegno, ai lavori del tavolo tecnico su questi temi presso il DOG, formulando contributi chiari e puntuali.

Proprio per questo ci suscita sconcerto rinvenire - nel secondo comma dell'art. 4 - una norma che stravolge l'attuale modello organizzativo che, sulla base di fonti primarie assegna chiaramente la gestione delle risorse umane e materiali al Dirigente amministrativo.

L'art. 2 del D. Lvo 240/2006 – ricordiamo - statuisce: “il dirigente amministrativo (...) è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività”.

L'art. 3 del medesimo decreto dispone “L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata dall'Amministrazione centrale ”

Momento di cooperazione e condivisione, è la definizione concorde del programma annuale delle attività (art. 4 del decreto), con la necessaria differenziazione tra i diversi livelli di responsabilità e le correlate competenze.

La composizione delle distinte funzioni, anzi la loro positiva integrazione, è racchiusa anche nella formulazione da parte del capo dell'Ufficio degli indirizzi (art. 2 del decreto 240), verso i quali deve essere coerente l'azione della dirigenza amministrativa.

Si tratta di un impianto normativo avanzato, punto di approdo di un lungo percorso di modernizzazione, unico segmento della riforma dell'ordinamento giudiziario che trovò il consenso di entrambi gli schieramenti politici che, al tempo, si contendevano la guida del Paese.

Registriamo ora la ricorrenza e denunciemo i rischi del riaffiorare di una visione antimoderna della governance degli Uffici giudiziari, centrata sull'autosufficienza della figura dirigenziale magistratuale.

Nel testo proposto troviamo previsto che i criteri e le modalità di impiego del predetto personale tecnico, nel rispetto delle direttive della Direzione generale, sono determinati dal capo dell'ufficio "sentito" il dirigente amministrativo.

Comprenderà come un simile assetto sia per noi assolutamente inaccettabile.

Siamo Dirigenti dello Stato. Ne abbiamo tutti gli oneri e le responsabilità. Ed è giusto e ragionevole che ciò non sia disgiunto dalla concreta possibilità di gestione.

La questione non è di poco conto e sentiamo il dovere di segnalarLe che, laddove non si tengano nella corretta considerazione simili osservazioni, in questi tempi in cui si prefigura un ruolo unico ed interministeriale della dirigenza e concorsi unici per il reclutamento di nuovi funzionari, la nostra Amministrazione rischia di non essere più scelta dai migliori quadri e dirigenti.

Ma c'è dell'altro.

Rischiamo di creare, nell'ambito dello stesso Ufficio Giudiziario, dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, i primi gestiti dal capo dell'ufficio, i secondi dal dirigente amministrativo, con prevedibili imbarazzi per ciò che concerne le relazioni sindacali.

E temiamo fortemente che l'assetto concreto che si determinerebbe sarebbe foriero di confusione e disfunzioni.

Chi procederebbe alla valutazione di tale personale tecnico? Chi avrebbe la responsabilità dei profili disciplinari? Chi ne curerebbe la formazione? Chi fornirebbe -ogni giorno- gli indirizzi operativi per svolgere concretamente l'attività lavorativa.

Non si potrebbe certo pretendere che gravi sulle nostre spalle "di fatto" il ruolo che - riteniamo illegittimamente- ci si vuole negare "di diritto".

Chiediamo in conclusione -Sig. Ministro- di espungere il 2° comma dell'art. 4 dal testo di questo decreto e di far sì che possa essere stabilito un confronto sereno sulla governace delle risorse, che conduca ad un assetto più utile all'Organizzazione giudiziaria ed al servizio erogato ai Cittadini.

Nicola Stellato
Presidente
